

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1132)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SPATARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1960

Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di Polizia

ONOREVOLI SENATORI. — La carriera militare ha caratteri ben definiti, che in ogni Paese la distinguono nettamente da quella di ogni altra categoria di personale statale.

Agli ufficiali, in particolare, è riservata la funzione di comando.

L'esercizio di tale funzione comporta speciali obblighi e restrizioni, fra cui la soggezione al regime disciplinare e al codice penale militare, l'esposizione a rischi personali — accentuati per talune categorie (piloti, sommergibilisti, paracadutisti, ecc.) ma sempre in via di più ampia diffusione, per effetto dello sviluppo della tecnica, — condizioni di impiego che implicano gravi disagi e conseguente logorio fisico, prestazioni senza limiti d'orario, frequenti trasferimenti di sede, obbligo della divisa e mantenimento del maggior prestigio e decoro che l'uso di quest'ultima esige.

Ciò che, per di più, differenzia la categoria degli ufficiali da ogni altra è il ritmo, le possibilità di carriera e i limiti di età.

Gli organici sono strettamente funzionali in relazione all'inquadramento dei reparti, a base molto larga e vertici molti ristretti.

Ad esempio, i posti di generali di brigata delle Armi combattenti dell'Esercito assommano allo 0,79 per cento dell'organico, quelli dei contrammiragli e dei generali di brigata aerea, rispettivamente, all'1,37 per cento e 1,36 per cento.

Per le altre carriere statali le percentuali degli ispettori generali (oggi « allineati » economicamente ai generali di brigata) vanno, tenuto conto degli effetti della legge 19 ottobre 1959, n. 928, dal 7,90 per cento al 21,59 per cento.

I limiti di età degli ufficiali, variabili secondo i gradi, colpiscono i capitani fra il 45° e il 52° anno (salvo quelli a carriera limitata); i maggiori fra il 49° e il 56° anno; i tenenti colonnelli fra il 51° e il 57° anno; i colonnelli fra il 54° e il 60° anno di età.

Per i funzionari statali tali limiti si elevano — senza distinzione di sorta — a 65 anni; ad oltre i 65 per alcune categorie di dipendenti statali.

La legge di avanzamento, necessariamente basata su criteri di rigida selezione, non consente alla massa degli ufficiali delle Forze Armate di progredire oltre il grado di tenente colonnello; per una certa percentuale — sia pure modesta — la carriera deve arrestarsi addirittura al grado di capitano.

Il grado di colonnello può essere conseguito solo dal 20 per cento circa degli ufficiali e di questi soltanto un'aliquota ridotta può raggiungere i gradi di generale.

Ogni anno, specialmente nei gradi di tenente colonnello e colonnello, numerosi ottimi ufficiali, non soltanto pienamente idonei ad esercitare le funzioni del proprio grado, ma dichiarati anche dalle Commissioni di avanzamento meritevoli della promozione al grado superiore, devono concorrere a formare le vacanze necessarie e — pur possedendo tutti i requisiti per progredire ulteriormente nella gerarchia — vengono stroncati nella carriera allorquando le esigenze della famiglia si manifestano più onerose e ineluttabili.

Si aggiunga che, dato il ritmo delle promozioni, il più lungo periodo della carriera si trascorre nei gradi bassi.

Quegli ufficiali delle Armi combattenti dell'Esercito che vanno in congedo per limiti di età con il grado di tenente colonnello (e sono i più) prestano 35-36 anni di servizio, trascorrendo almeno 19-20 anni nel grado di ufficiale inferiore.

L'ordinamento organico, i limiti di età e la legge di avanzamento concorrono, quindi, a limitare la possibilità di accesso agli alti gradi ad un'aliquota ristretta di ufficiali, laddove, invece, i funzionari direttivi delle Amministrazioni statali possono raggiungere, normalmente, la qualifica di ispettore generale.

Gli anzidetti fattori provocano, inoltre, la prematura cessazione dall'impiego di soggetti in età pienamente valida, anche se in possesso delle migliori doti intellettuali e professionali, cosa che non si verifica in alcun settore civile della pubblica amministrazione, giacchè gli elementi civili dichiarati non idonei a coprire posti di mag-

giore responsabilità vengono mantenuti in servizio nel proprio grado almeno fino al compimento del 65° anno di età.

Le ripercussioni dell'allontanamento dal servizio oltrepassano, d'altra parte, il campo puramente materiale e toccano la stessa personalità umana.

È fuori dubbio, infatti, che ufficiali in perfetta efficienza fisica e intellettuale, ancora ben lontani dalla senilità, subiscono una profonda mortificazione nei confronti della società e particolarmente dei figli e della famiglia in genere vedendosi estromessi dal servizio attivo e abbandonati ad una forzata inattività.

Il ritmo di carriera è particolarmente lento nei gradi inferiori della gerarchia. La sosta nei tre gradi di sottotenente, tenente e capitano può giungere a 19-20 anni ed oltre, mentre i funzionari civili, dopo l'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, impiegano soltanto 5 anni per essere promossi, a ruolo aperto, dalla qualifica di consigliere di 3ª classe a quelle di consigliere di 2ª e 1ª classe.

Rimanendo nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, la differenza degli sviluppi di carriera fra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i funzionari civili della carriera direttiva si rileva agevolmente dai seguenti dati che si riferiscono, a titolo esemplificativo, a mili-

tari e civili entrati in servizio nello stesso anno 1931.

In quell'anno intrapresero la carriera di ufficiale:

nell'Esercito (Armi di fanteria, artiglieria, genio e Corpo di commissariato) complessivamente 528 unità, di cui 49 passarono successivamente in altre Armi e Corpi;

nella Marina (Corpi di Stato Maggiore, Armi Navali, Commissariato e Capitanerie di Porto) 122 unità;

nell'Aeronautica (Ruolo naviganti - Genio aeronautico - Commissariato) 107 unità;

in totale 757 ufficiali di cui 49 passati in altre Armi e Corpi.

Nello stesso anno iniziarono la carriera direttiva civile 20 funzionari presso l'Esercito; 13 presso la Marina e 11 presso l'Aeronautica; complessivamente 44 unità, delle quali 12 passarono, successivamente, ad altre Amministrazioni o lasciarono, comunque, volontariamente il servizio (4 dell'Esercito, 2 della Marina, 6 dell'Aeronautica).

La posizione, dei 708 ufficiali (757-49) e dei 32 funzionari (44-12) che, entrati in carriera, non l'hanno abbandonata per cause dipendenti dalla proprio volontà è profferta dalla seguente tabella:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POSIZIONE	UFFICIALI						FUNZIONARI									
	Esercito		Marina		Aeronautica		Totale		Esercito		Marina		Aeronautica		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Tuttora in servizio	177	36,96	52	42,62	33	30,84	262	37,00	14	87,50	6	54,55	5	100	25	78,12
Deceduti per cause di guerra	51	10,65	16	13,12	10	9,34	77	10,88	—	—	1	9,09	—	—	1	3,12
Deceduti per cause di servizio	33	6,88	1	0,82	22	20,56	56	7,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Deceduti per cause naturali	10	2,09	5	4,09	4	3,74	19	2,69	2	12,50	4	36,36	—	—	6	18,76
In congedo:																
sfollati	149	31,10	26	21,32	38	35,52	213	30,08	—	—	—	—	—	—	—	—
per cause di servizio	0	—	4	3,27	—	—	4	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
per altre cause	59	12,32	18	14,76	—	—	77	10,88	—	—	—	—	—	—	—	—
	479	100	122	100	107	100	708	100	16	100	11	100	5	100	32	100

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal seguente altro prospetto possono rilevarsi i gradi o qualifiche rivestiti dai 262 ufficiali e 25 funzionari civili tuttora in servizio, nonché il rapporto rispetto al numero degli entrati in carriera (dedotti i dimissionari o passati ad altri Corpi o Amministrazioni).

GRADO O QUALIFICA	UFFICIALI						FUNZIONARI									
	Esercito		Marina		Aeronautica		Totale		Esercito		Marina		Aeronautica		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Generale di Divisione-Direttore Generale	1	0,21	—	—	2	1,87	3	0,43	—	1	9,09	1	20,00	2	6,25	
Generale di Brigata-Ispettore Generale	11	2,29	—	—	4	3,74	15	2,17	10	62,50	4	36,36	1	20,00	15	46,87
Colonnello-Direttore di Divisione	58	12,11	25	24,04	25	23,36	108	15,65	4	25,00	1	9,09	1	20,00	6	18,75
Tenente Colonnello-Direttore di Sezione	97	20,25	27	25,96	2	1,87	126	18,26	—	—	—	—	—	—	—	—
Maggiore-Consigliere di 1 ^a classe	10	2,09	—	—	—	—	10	1,44	—	—	—	—	2	40,00	2	6,25
	177		52		33		262		14		6		5		25	

Sul correlativo piano economico, gli ufficiali iniziano la carriera con il coefficiente di stipendio 202, contro il coefficiente 229 del consigliere di 3^a classe, e passano al coefficiente di 325 solo con la promozione al grado di maggiore che, si ripete, può essere conseguito anche dopo 19-20 e più anni di servizio. I funzionari civili hanno la *certezza* di giungere allo stesso coefficiente 325 dopo 5 anni dall'entrata in servizio.

L'indennità militare che nel periodo prebellico rappresentava, all'incirca, un'integrazione del 20 per cento dello stipendio in vigore per gli ufficiali e che traeva origine dalla necessità di compensare le particolari spese per l'uniforme e l'equipaggiamento, nonchè gli obblighi e le restrizioni del servizio militare, oggi ha perduto, praticamente, la sua funzione, giacchè, nel campo dei funzionari civili i benefici per compensi di lavoro straordinario, compensi speciali, premi eccezionali, compensi di maggiore produzione, ecc. hanno, gradualmente, assunto una consistenza apprezzabile in complesso non molto minore — ed in particolari casi maggiore — dell'indennità militare.

Nel settore dei trattamenti di quiescenza, gli ufficiali e i loro aventi causa raggiungono nella massa — per le considerazioni suesposte — pensioni nettamente inferiori a quelle dei funzionari.

Nè a sanare tale situazione possono valere le indennità di posizione ausiliaria e speciale, dato che queste vengono corrisposte per un periodo limitato di tempo, non sono reversibili e per la loro ormai modesta entità sono lontani dal compensare, anche nel periodo durante il quale vengono corrisposte, la rilevante decurtazione di assegni cui l'ufficiale è soggetto dal giorno della sua cessazione dal servizio.

Le misure di dette indennità, legislative sancite dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, non furono, infatti, rivedute in occasione dei noti provvedimenti dele-

gati concernenti i trattamenti di attività e di quiescenza del personale statale.

Occorre, d'altra parte, aggiungere che i nuovi criteri ai quali è stato improntato e si va sempre più improntando l'ordinamento delle carriere statali hanno causato un sensibile declassamento della categoria degli ufficiali, declassamento che è venuto ad aggiungersi a quello verificatosi in passato per effetto del regio-decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Infatti, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, venne fissato — fra l'altro — per la qualifica iniziale della carriera direttiva un coefficiente superiore a quello dei sottotenenti, mentre prima gli stipendi dei gradi iniziali delle due carriere coincidevano.

Infine, con altri provvedimenti, di portata generale o limitata all'ambito di singole Amministrazioni, ed in accoglimento di legittime istanze, si è proceduto alla valorizzazione morale e materiale dei funzionari direttivi, nei cui riguardi i periodi trascorsi nelle 3 qualifiche iniziali di consigliere (5 anni) sono ormai da considerare come periodi di transizione e di formazione, mentre la carriera vera e propria si svolge nelle qualifiche intermedie e superiori.

Si è creata, pertanto, per gli ufficiali una situazione di acuto disagio morale e materiale, le cui conseguenze non restano circoscritte al campo del personale in servizio, ma minacciano di inaridire le fonti di reclutamento dei quadri, come lo dimostra il fatto che — specie per i Corpi tecnici — le Forze armate non riescono a coprire i posti messi a concorso.

Per le Accademie militari l'afflusso è ancora sufficiente, ma si manifestano anche in questo settore sintomi di allarme, soprattutto per quanto riguarda l'elemento qualità dei concorrenti.

Per porre rimedio a tale stato di cose è evidente che non si può agire decisamente nel campo organico, giacchè la rigidità della gerarchia militare non consente di sopprimere dei gradi o di crearne dei nuovi, distribuendo in modo diverso le funzioni.

Modifiche alle attuali norme sull'avanzamento potranno essere poste allo studio per eliminare qualcuno degli inconvenienti oggi lamentati, ma esse non consentiranno — data la struttura degli organici — di aumentare sensibilmente le possibilità di accesso agli alti gradi.

Non resta, quindi, che agire sul piano economico, specie se si considera che, con la restaurazione del clima democratico, la provenienza sociale degli ufficiali non è più quella di un tempo e le esigenze su questo piano meritano la massima considerazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha lasciato invariato il principio, adottato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, di un rigido parallelismo fra le misure degli stipendi degli ufficiali e dei funzionari civili.

In situazioni perfettamente identiche di impiego, di carriera e di limiti di età, tale allineamento sarebbe non solo equo, ma doveroso.

È stato in precedenza illustrato come, invece, a causa dei numerosi fattori che distinguono la carriera dei quadri militari, l'attuale ordinamento delle retribuzioni abbia posto gli ufficiali in una situazione di inferiorità.

Occorre, pertanto, che il trattamento economico della categoria sia impostato su basi diverse, adottando per gli ufficiali differenti misure e progressioni di stipendi, appunto in relazione alle peculiari caratteristiche della loro carriera.

A tale principio si ispira l'unito disegno di legge che il Governo sottopone alla vostra approvazione non senza dare atto dell'alto senso di responsabilità e di dignità morale dimostrato dagli ufficiali nell'attesa — pur viva e sentita — che il loro problema venisse affrontato e risolto.

L'articolo 1 fissa le misure degli stipendi degli ufficiali.

Viene, peraltro, lasciato invariato lo stipendio dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, dato che questi prestano il loro servizio in adempimento degli obblighi di leva, e dei sottotenenti delle categorie del congedo richiamati o trattenuti a domanda.

Gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente la riliquidazione, in base ai nuovi stipendi, delle pensioni ordinarie degli ufficiali e rispettive famiglie e dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento, anche in aderenza al principio, costantemente osservato in questi ultimi anni di estendere al personale in quiescenza i benefici economici concessi al personale in servizio.

Il primo comma dell'articolo 4 prevede che, in relazione alle nuove misure degli stipendi, siano applicate le disposizioni di cui all'articolo 11 — comma terzo e quarto — del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, circa la rilordizzazione delle indennità in caso di passaggio ad aliquote superiori di imposte.

Il secondo comma dello stesso articolo 4 prevede, nei riguardi degli ufficiali che ne fossero in godimento, il riassorbimento degli assegni personali indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonché di quelli risultanti dall'applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 751.

L'articolo 5 stabilisce che restano ferme tutte le altre disposizioni sul trattamento di attività e di quiescenza del personale di cui si tratta, e cioè oltre a quelle relative agli aumenti periodici di stipendio, espressamente menzionate, anche quelle riguardanti il computo degli scatti medesimi in base all'anzianità di servizio secondo i criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, le quote di aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni — comuni alla generalità dei dipendenti dello Stato o peculiari alla categoria degli ufficiali — in materia di trattamento economico di attività e di quiescenza.

L'articolo 6 prevede che la legge abbia effetto dal 1° gennaio 1961.

L'articolo 7 concerne la copertura del maggiore onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza e degli Agenti di Custodia sono fissati nelle sottoindicate misure annue lorde iniziali:

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	L. 3.108.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti	» 2.880.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	» 2.400.000
Colonnello e gradi corrispondenti	» 1.920.000
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	» 1.584.000
Maggiore e gradi corrispondenti	» 1.260.000
Capitano e gradi corrispondenti	» 996.000
Tenente e gradi corrispondenti	» 804.000
Sottotenente e gradi corrispondenti in servizio permanente e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato di autorità	» 660.000
Sottotenente e gradi corrispondenti delle categorie del congedo in servizio di prima nomina oppure trattenuto o richiamato a domanda . . .	» 606.000

Art. 2.

Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente articolo 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liqui-

darsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso articolo 1.

Art. 3.

L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è liquidato o riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio, ridotto del 10 per cento.

Art. 4.

In relazione alle nuove misure degli stipendi previste dal precedente articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sostituendo la data del 30 giugno 1956 con quella del 31 dicembre 1960.

Gli assegni personali indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonché quelli risultanti dall'applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 751, di cui eventualmente fruiscono gli ufficiali, sono riassorbiti con gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli precedenti, comprese quelle relative agli aumenti periodici di stipendio.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

Art. 7.

All'onere di lire 7.360.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvederà: per lire 4.900.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 115 (400 milioni) - 121 (315 milioni) - 141 (915 milioni) - 142 (1.480 milioni) - 146 (750 milioni) - 148 (180 milioni) - 151 (150 milioni) - 158 (635 milioni) - 229 (75 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 125.000.000 con riduzione dello

stanziamento del capitolo 57 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 156.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 74 (2 milioni) - 80 (50 milioni) - 83 (3 milioni) - 91 (40 milioni) - 93 (40 milioni) - 94 (10 milioni) - 99 (3 milioni) - 100 (8 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per lire 2.179.000.000 con un'aliquota del provento del provvedimento recante modifiche in materia di tasse di radiodiffusione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.